

Delibera n° 1206

Estratto del processo verbale della seduta del
30 luglio 2020

oggetto:

L 238/2016, ART 39, COMMA 4 - ATTIVAZIONE DELLA MISURA DELLO STOCCAGGIO DELLA PRODUZIONE (UVE, MOSTI E VINI) OTTENUTA DAI VIGNETI DI PINOT GRIGIO IDONEI ALLA RIVENDICAZIONE DELLA DOC "FRIULI" O "FRIULI VENEZIA GIULIA", O IN LINGUA SLOVENA "FURLANIJA" O "FURLANIJA JULISKA KRAJINA", PROVENIENTI DALLA VENDEMMIA 2020.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	assente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (CE) n. 2019/33/UE, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'articolo 39 comma 4, che stabilisce che le regioni, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberanti di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino;

VISTO il provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 32963 del 20 aprile 2016, concernente la pubblicazione della proposta di disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina", del documento unico riepilogativo del disciplinare e la trasmissione alla Commissione UE della relativa domanda di protezione;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 6, della proposta di disciplinare della DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina" che prevede che la Regione può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva o vino per ettaro per la produzione di vini a DO inferiore a quello fissato dal medesimo disciplinare;

PRESO ATTO che in data 17 dicembre 2019 si è costituito ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016 e del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 18 luglio 2018 (Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini), il Consorzio Tutela Vini Friuli Venezia Giulia per l'esercizio delle funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi della denominazione DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina";

PRESO ATTO che il Consorzio Tutela Vini Friuli Venezia Giulia e le organizzazioni di categoria Confagricoltura FVG, CIA FVG, Copagri FVG, FedAgriPesca Confcooperative FVG, Federazione Regionale Coldiretti FVG, in rappresentanza degli operatori della filiera vitivinicola della DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina", hanno chiesto con dettagliata nota del 9 luglio 2020, n. 30, protocollata al n. 44154, di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina", provenienti dalla vendemmia 2020, al fine di migliorare e di

stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio della denominazione, in coerenza con gli obiettivi dell'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016;

VALUTATA la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione a supporto della richiesta di stoccaggio, predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell'Università di Padova in data 25 giugno 2020, che ha messo in evidenza uno squilibrio di mercato tale da rendere opportuna l'adozione del provvedimento proposto dal Consorzio Tutela Vini Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO che la misura dello stoccaggio, nelle modalità dettagliatamente indicate nella nota del 9 luglio 2020, n. 30, protocollata al n. 44154, sia finalizzata a stabilizzare o migliorare i prezzi delle uve e dei vini della denominazione;

CONSTATATO che dall'analisi delle risultanze della relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento richiesto;

RITENUTO di accogliere la proposta di escludere dalla misura dello stoccaggio obbligatorio le produzioni biologiche, di entità comunque limitata, che hanno rese contenute e un diverso mercato di riferimento;

SENTITE le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e organizzazioni professionali della regione;

Su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna,

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. Per le motivazioni esposte in premessa, di accogliere la proposta avanzata con nota del 9 luglio 2020, n. 30, protocollata al n. 44154, dal Consorzio Tutela Vini Friuli Venezia Giulia e delle organizzazioni di categoria in rappresentanza gli operatori della filiera vitivinicola della della DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina", e di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina", provenienti dalla vendemmia 2020, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio "delle Venezie", in coerenza con gli obiettivi dell'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016 e, in particolare:

1) la misura dello stoccaggio riguarda i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pinot grigio o Pinot gris di cui all'articolo 2, comma 2, del disciplinare di produzione, provenienti dalle superfici idonee alla DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina" ed oggetto di rivendicazione con la predetta denominazione;

2) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti:

-per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 13 tonnellate per ettaro, pari a 97,5 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 14 tonnellate per ettaro, pari a 105 ettolitri per ettaro per un totale di 1 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima;

-per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 7,8 tonnellate per ettaro, pari a 58,5 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 8,4 tonnellate per ettaro, pari a 63 ettolitri per ettaro per un totale massimo di 0,6 tonnellate per ettaro nel caso di raggiungimento della produzione massima;

3) di applicare la misura dello stoccaggio, nei limiti di cui al punto 2, agli esuberanti di produzione di vini delle denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, che sono

destinati a Pinot grigio DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina";

4) di escludere dallo stoccaggio i vini destinati a Pinot grigio DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina" prodotti con metodo di coltivazione biologico;

5) di prevedere che i produttori interessati assicurino tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;

6) di stabilire che lo stoccaggio si concluda entro il 31 dicembre 2021, salvo eventuale proroga;

7) di stabilire che lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non possa avere inizio prima del 1° marzo 2021, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio Tutela Vini Friuli Venezia Giulia e delle organizzazioni di categoria in rappresentanza degli operatori della filiera vitivinicola della DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina"

8) di prevedere che i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio possano autonomamente riclassificare, anche parzialmente, il Pinot grigio atto alla DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina" stoccato a vino con o senza IG;

9) di stabilire che la richiesta di sblocco di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Pinot grigio DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina" soggetti alla misura dello stoccaggio potrà essere presentata in considerazione dell'evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini DOC Pinot grigio DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina";

10) di stabilire che la richiesta di eventuale riclassificazione a vino con o senza IG di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio potrà essere presentata in considerazione dell'evoluzione della domanda dei vini Pinot grigio DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina";

11) è ammessa la riclassificazione di vino o mosto proveniente da altre denominazioni coesistenti sul territorio a Pinot grigio DOC "Friuli" o "Friuli Venezia Giulia", o in lingua slovena "Furlanija" o "Furlanija Juliska Krajina", nel limite di resa massima del vigneto di 14 tonnellate per ettaro e per la parte di produzione ottenuta fino a 13 tonnellate per ettaro, fermo restando l'obbligo dello stoccaggio per le produzioni eccedenti le 13 tonnellate per ettaro, con decorrenza dalla data di adozione della deliberazione giuntale che stabilisce la riclassificazione.

2. Di trasmettere il presente al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'Agea, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Udine (UD), alla Società Ceviq srl e al Consorzio Tutela Vini Friuli Venezia Giulia per l'espletamento delle attività di informazione, assistenza e supporto ai produttori.

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE